



Comune di Ozzano dell'Emilia

Città Metropolitana Bologna

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) (19)

(Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 9.5.2014, esecutiva, *modificato con atti C.C. n. 67 del 24.9.2014, n. 71 del 15.7.2015, C.C. n. 33 del 20.4.2016, C.C. n. 24 del 29.3.2017, C.C. n. 22 del 28.3.2018, C.C. n. 21 del 27.3.2019, C.C. n. 46 del 29.7.2020, C.C. n. 43 del 30.6.2021, C.C. n. 41 del 30.5.2022, C.C. n. 22 del 27.4.2023, C.C. n. 19 del 22.4.2024, C.C. n.42 del 24.4.2025*)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento (20) (24)
- Art. 2. Servizio di gestione dei rifiuti urbani (13) (25)
- Art. 3. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 4. Presupposto per l'applicazione del tributo (26)
- Art. 5. Soggetti passivi
- Art. 6. Esclusioni dal tributo
- Art. 7. Esclusione dall'obbligo di conferimento (27)
- Art. 7 bis. Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico (28)(42)*
- Art. 7 ter. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di (29)(43) raccolta*
- Art. 8. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio (1) (30)
- Art. 9. Superficie degli immobili(31)

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 10. Costo di gestione (32)
- Art. 11. Determinazione della tariffa
- Art. 12. Articolazione della tariffa
- Art. 13. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche (21) (33)
- Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 18. Scuole statali
- Art. 19. Tassa giornaliera (34)
- Art. 20. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche (14) (35) (48)
- Art. 22. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 23. Riduzioni per il riciclo e altre riduzioni per le utenze non domestiche (2) (3) (10) (15)(36) (44)*
- Art. 24. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 25. Agevolazioni ed esenzioni (4) (11) (16)(22) (40)
- Art. 26. Cumulo di riduzioni e agevolazioni (37)

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 27 Obbligo di dichiarazione
- Art. 28 Contenuto e presentazione della dichiarazione (45)
- Art. 29 Poteri del Comune
- Art. 30 Accertamento
- Art. 31 Sanzioni (7)
- Art. 32 Riscossione (5) (8) (46)
- Art. 33 Interessi
- Art. 34 Rimborsi
- Art. 35 Somme di modesto ammontare
- Art. 36 Contenzioso e strumenti deflativi

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 37 Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 38 Clausola di adeguamento
- Art. 39 Disposizioni transitorie
- Art. 40 Disposizioni per l'anno 2014
- Art. 41 Disposizioni per l'anno 2015 (6)*
- Art. 42 - Disposizioni per l'anno 2016 (9)*
- Art. 43 - Disposizioni per l'anno 2017 (12)*
- Art. 44 - Disposizioni per l'anno 2018 (17)*
- Art. 45 - Disposizioni per l'anno 2019 (18)*
- Art. 46 - Disposizioni per l'anno 2020 (23)*
- Art. 47 - Disposizioni per l'anno 2021 (38)*
- Art. 48 - Disposizioni per l'anno 2022 (41)*
- Art. 49 - Disposizioni per l'anno 2023 (47)*
- Art. 50 - Disposizioni per l'anno 2024 (49)*
- Art. 51 - Disposizioni per l'anno 2025 (50)***

Allegati

- All. A: *(abrogato dall'1.1.2021) (39)*
- All. B: Agevolazioni TARI anno 2020 utenze non domestiche a seguito emergenza sanitaria da Covid-19
- All. C: Agevolazioni TARI anno 2021 utenze non domestiche a seguito emergenza sanitaria da Covid-19
- All. D: Agevolazioni TARI anno 2022 utenze non domestiche a seguito emergenza sanitaria da Covid-19

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento (20) (24)

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione *della* tassa sui rifiuti (TARI), istituita dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni e destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

1-bis In tutti gli articoli del presente Regolamento, le parole “rifiuti assimilati agli urbani” e “rifiuti assimilabili agli urbani” devono intendersi soppresse e sostituite dalle parole “rifiuti urbani”, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020.

2. L'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Servizio di gestione dei rifiuti urbani (13)(25)

1. Per tutti gli aspetti relativi al servizio di gestione dei rifiuti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo (definizione e classificazione dei rifiuti; *raccolta differenziata dei rifiuti urbani*, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, modalità di conferimento e raccolta e trasporto dei rifiuti, definizione della zona di raccolta, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, ecc.) si fa riferimento alla normativa ambientale *statale e regionale*, in particolare al Testo Unico dell'Ambiente approvato con Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, al Regolamento comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 29.01.1998 e successive modificazioni, *per le disposizioni compatibili con la vigente normativa ambientale*, al Regolamento per l'utilizzo centri di raccolta e per l'applicazione di agevolazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati presso i centri di raccolta, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 25.11.2010 e successive modificazioni, *per le disposizioni compatibili con la vigente normativa ambientale, alle disposizioni della Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA)*, alle disposizioni regolamentari emesse dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR).

Art. 3 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza

si considera l'intera superficie dell'immobile (ricomprendendo eventuale area di pertinenza), anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4 - Presupposto per l'applicazione del tributo (26)

1. Presupposto per l'applicazione della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo coperte e chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, spazi adibiti a depositi a cielo aperto, aree di movimentazione delle merci;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, associative e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi per le utenze domestiche;
 - b) ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili per le utenze non domestiche, quali le aree adibite in via esclusiva all'accesso, alla manovra e movimentazione dei mezzi, alla sosta gratuita dei veicoli e le aree a verde;
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine dello stesso alla produzione di rifiuti e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è costituita altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata o limitata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, se non nei casi, modi e condizioni stabiliti dal presente regolamento.

Art. 5 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo, possieda o detenga i locali e le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6 - Esclusioni dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere le aree destinate al pubblico;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - g) i locali e le aree occupate o comunque tenute a disposizione dal Comune;
 - h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste

l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7 - Esclusione dall'obbligo di conferimento (27)

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 6.
3. Ai fini del riconoscimento dell'esclusione l'interessato deve presentare apposita istanza indicando il provvedimento normativo, regolamentare o amministrativo speciale che ha imposto il divieto di affidamento dei rifiuti al servizio pubblico.

Art. 7 bis – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico(28)(42)

1. *Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i. , le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.*
2. *Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa; per il Comune in regime di tassa con tariffa monomia, parametro orientativo di riferimento sono i costi fissi e variabili del servizio come risultanti dal piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF) dell'anno di riferimento, validato dall'Ente territorialmente competente (ATERSIR), fatte salve eventuali regolazioni conseguenti a diversa determinazione dell'ARERA. Nel caso di non univoca e precisa definizione di detto parametro orientativo nel PEF, si fa riferimento all'articolo 24 del presente Regolamento.*

3. *Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e di tempi di svolgimento sia di costi.*
4. *L'utenza non domestica può, nel corso del quinquennio, optare per diversi operatori privati purché l'affidamento al privato sia senza soluzione di continuità per almeno cinque anni; in questi casi è obbligatoria la presentazione della documentazione del nuovo affidamento almeno 60 giorni prima della scadenza del precedente.*
- 4 bis. *Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 che intendono uscire dal servizio pubblico a decorrere dall'anno 2024, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, senza possibilità di rientrare anticipatamente nel servizio pubblico, così come previsto dall'art. 14 della Legge n. 118/2022.*

Art. 7 ter - Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta (29)(43)

1. *Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 7 bis, comma 1, del presente Regolamento e conferire a recupero, al di fuori del servizio pubblico, la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione deve essere presentata entro il 31 maggio 2021, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.*
2. *Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO e/o l'utilizzo concreto, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo per la quale si intende esercitare tale opzione, nel rispetto del termine minimo di permanenza al di fuori del servizio pubblico fissato dall'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione comprovante:*
 - *l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti);*
 - *l'attestazione a firma dell'operatore privato nella quale vengono indicate le modalità di recupero dei rifiuti urbani ad esso conferiti**Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.*

3. *La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.*
4. *Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.*
5. *Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;*
6. *L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC al Comune, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma.*
7. *Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – oltre i dati identificativi e di recapito del soggetto utente e i dati identificativi dell'immobile utenza e attività ivi esercitata e fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani, suddivisi per frazione merceologica - codice EER (specificando il relativo impianto di destinazione e la tipologia di recupero - All. C Parte IV D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti nell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti (scansione leggibile della quarta copia dei formulari dell'anno precedente, con il peso a destinazione), allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha (hanno) effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere, oltre i dati identificativi e di localizzazione dell'impianto di conferimento, oltre l'elenco dei suddetti formulari di rifiuti urbani emessi, con numero e data del formulario, operazione di recupero, peso a destinazione e somme finali dei pesi a destinazione per ciascuna tipologia di rifiuto, anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.*
8. *Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.*
9. *La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a congruaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente Regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.*

Art. 8 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio (1) (30)

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto, di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

2/bis. Per i produttori di rifiuti speciali, nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo delle utenze di cui al comma 1 del presente articolo, non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie promiscua complessiva è ridotta delle percentuali di seguito indicate:

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE DEL
Lavanderie e tintorie	50%
Autocarrozzerie	60%
Autofficine	50%
Tipografie	50%
Cantine vinicole e caseifici	20%
Lavorazioni metalmeccaniche	35%
Autofficine di elettrauto	30%
Gommisti	50%
Ulteriori attività produttive di beni e servizi con produzione di rifiuti speciali o pericolosi	20%

5. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 4, la riduzione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione

dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione di non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa dichiarazione integrata.

- b) comunicare, anche con idonee modalità informatiche, entro e non oltre il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), formulario di identificazione dei rifiuti, contratti di smaltimento).

Art. 9 - Superficie degli immobili (31)

1. Fino alla compiuta attuazione delle procedure di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27.12.2013, n. 147, volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'ottanta per cento della superficie catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile al tributo, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.
2. Per i fabbricati, la superficie calpestabile viene misurata sul filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50 e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.
5. Ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In ogni caso, il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 28, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei soppressi prelievi abbiano subito variazioni da cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto.
6. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della tassa sui rifiuti decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesti l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27.12.2013, n. 147. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 10 - Costo di gestione (32)

1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13.1.2003, n. 36 (costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto della discarica, oneri di garanzia finanziaria e costi di chiusura, costi di gestione successiva alla chiusura dell'impianto), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno con la delibera di definizione delle tariffe annuali, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, degli equilibri finanziari complessivi. La definizione dei costi rilevanti ai fini del calcolo della tariffa, con riferimento ai criteri del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ha luogo tenendo conto sia del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, degli interventi e della relazione illustrativa redatti a cura dell'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvati dall'autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, che dei costi propri del Comune che è possibile assumere a costo in base al metodo normalizzato, nell'entità e sottoarticolazione che il Comune intende applicare.
3. Il piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili e dal riconoscimento di riduzioni e agevolazioni non soggette ad autofinanziamento, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 11 - Determinazione della tariffa

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, anche tenendo conto delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata, sulla base dei costi di gestione risultanti dal piano finanziario, con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 12 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti;
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di cui al precedente articolo 11, relativa alla determinazione delle tariffe del tributo, ripartisce l'insieme dei costi da coprire mediante la tassa tra le utenze domestiche e non domestiche, tali da assicurare nella modulazione della tariffa le riduzioni per la raccolta differenziata riferibili alle utenze domestiche.
4. Le tariffe per ogni categoria omogenea di utenza sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa media presunta dei rifiuti per tipologia di utenza.
5. La commisurazione della tariffa tiene conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;
6. I coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa media presunta dei rifiuti per tipologia di utenza rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati dal Consiglio Comunale, con la deliberazione di determinazione delle tariffe del tributo di cui al precedente articolo 11. In particolare:
 - l'insieme dei costi del servizio è ripartito tra utenze domestiche e utenze non domestiche con riferimento alla quantità e qualità di rifiuti attribuibili ad ognuna di esse;
 - le tariffe sono determinate, per ciascuna classe delle due categorie di utenza costituite dalle "utenze domestiche" e dalle "utenze non domestiche", dividendo il costo complessivo del servizio della categoria per la superficie totale della categoria stessa. La tariffa del tributo dovuto da ogni classe di contribuenti è determinato moltiplicando la tariffa unitaria per il coefficiente di produttività per la superficie tassabile;
 - i coefficienti di produttività media presunta delle utenze domestiche e non domestiche e la classificazione delle categorie per le utenze domestiche (abitazioni private) e per le utenze non domestiche (tutte le altre utenze) sono determinati, con opportuni adattamenti che tengono conto del contesto territoriale, con riferimento ai parametri di produttività media fissati dal D.P.R. 27.4.1999, n. 158 per la quota fissa, in parziale coerenza con il metodo normalizzato stesso;

- i coefficienti di produttività delle utenze domestiche sono rapportati al numero dei componenti;
- le attività caratterizzate da coefficienti di produttività simili sono aggregate in categorie contributive assoggettabili con la medesima tariffa;

Art. 13 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione (ad esempio, dichiarazione resa dal proprietario di riconsegna dei locali, ovvero data di distacco delle utenze) la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 28, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 14 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La tariffa per le utenze domestiche è articolata con richiamo ai criteri ispiratori del metodo normalizzato approvato con il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (parte fissa) ed è graduata, al fine di tener conto della diversa composizione del nucleo familiare, nelle sei fasce seguenti:

Categorie delle utenze domestiche – Classi	
31.	Abitazioni – 1a fascia (1 componente/nucleo familiare)
32.	Abitazioni – 2a fascia (2 componenti/nucleo familiare)
33.	Abitazioni – 3a fascia (3 componenti/nucleo familiare)
34.	Abitazioni – 4a fascia (4 componenti/nucleo familiare)
35.	Abitazioni – 5a fascia (5 componenti/nucleo familiare)
36.	Abitazioni – 6a fascia (6 o più componenti/nucleo familiare)

2. La tassa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 15 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove; è tuttavia fatta salva la possibilità di provare, con apposita dichiarazione, che il domicilio è stabilmente fissato in altro luogo. Nel caso di servizio di volontariato o militare o attività lavorativa prestata in modo stabile in Italia o all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di tre unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. Si applica il medesimo criterio anche per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, se condotte da persona fisica priva di utenze abitative nel Comune.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 34, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 16 - Tariffa per le utenze non domestiche (21) (33)

1. La tariffa per le utenze non domestiche è articolata con richiamo ai criteri ispiratori del metodo normalizzato approvato con il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (parte fissa) ed è articolata nelle trenta fasce seguenti:

Categoria delle utenze non domestiche - Classi	
1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, enti di assistenza, enti pubblici non economici, luoghi di culto, stazioni, caserme, palestre
2.	Cinematografi e teatri

3.	Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi non al servizio di alcuna vendita diretta
4.	Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi
5.	Stabilimenti balneari
6.	Sale esposizioni, autosaloni
7.	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante
8.	Alberghi, locande, collegi, convitti, senza ristorante - Carceri
9.	Case di cura e riposo
10.	Ospedali
11.	Uffici, agenzie finanziarie – viaggi – ippiche, assicurazioni, ricevitorie totip, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi cliniche, studi medici – veterinari, ufficio poste
12.	Banche e istituti di credito, <i>studi professionali</i>
13.	Esercizi commerciali e commercio ingrosso non alimentari (ferramenta, scarpe, cartoleria, beni durevoli, rivendita giornali, ecc.)
14.	Edicola, farmacie, tabaccai, plurilicenze senza alimentari
15.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16.	Banchi di mercato beni durevoli, settimanali (<i>vigente fino al 31.12.2020</i>)
17.	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, saloni di bellezza, ecc.
18.	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, ecc.
19.	Carrozzeria, autofficine, elettrauto, gommista
20.	Attività industriali con capannoni di produzione
21.	Attività artigianali di produzione beni specifici
22.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi
23.	Mense, tavole calde, birrerie, amburgherie
24.	Caffè, pasticceria, bar o gelateria (anche chioschi)
25.	Supermercati, negozi e commercio ingrosso alimentari (macellerie, fornai, misti, ecc.)
26.	Plurilicenze alimentari o miste
27.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio (anche chioschi)
28.	Ipermercati di generi misti
29.	Banchi di mercato generi alimentari, settimanali (<i>vigente fino al 31.12.2020</i>)
30.	Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi

“Nota ai coefficienti di produttività della Classe 16 e della Classe 29 vigente fino al 31.12.2020:

- *i coefficienti riportati sono già rapportati a n. 48 giorni convenzionali di occupazione annuale che caratterizzano dette classi di contribuenza e già maggiorati del 50% secondo le modalità di calcolo della tassa stabilite dall’art. 19 “Tassa giornaliera” del presente Regolamento;*
- *nel caso di applicazione della tassa giornaliera a banchi di mercato non settimanali ma occasionali, il coefficiente da applicare in relazione al numero di giornate di effettivo utilizzo è dato dal rapporto tra il coefficiente settimanale ed il numero convenzionale di n. 48 giorni/anno;*

2. La tassa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 17 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel precedente articolo 16.
2. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle categorie di attività previste nel precedente articolo 16 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 18 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 19 - Tassa giornaliera (34)

1. La tassa sui rifiuti si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, *fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio*

indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.

2. La tariffa applicabile, *per ciascun metro quadrato di superficie occupata*, è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione *per l'uso temporaneo* è assolto con il pagamento del *canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160*. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
5. Per le occupazione che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del *canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160*, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 23 (recupero), 24 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 25 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 21 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 22.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

20 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 21 - Riduzioni per le utenze domestiche (14) (35)

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a sei mesi nell'anno solare: riduzione del 30 %;

- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;
- c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30% per gli immobili rurali condotti da imprenditori agricoli, con esclusivo riferimento alla parte abitativa.

1 bis. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, purché debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è applicata una riduzione del 15% della tariffa del tributo, con effetto dalla data di presentazione al protocollo del Comune di apposita istanza redatta utilizzando il modello predisposto dal Settore comunale competente, attestante di avere attivato il compostaggio domestico in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante il possesso dell'apposito contenitore. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Il competente Settore del Comune ovvero il gestore del servizio rifiuti possono stabilire requisiti per il diritto alla riduzione (modalità di corretta gestione del compostaggio, la superficie minima di area verde, il volume del compostore). Con la presentazione della sopra citata istanza il soggetto richiedente autorizza altresì il Comune/soggetto gestore, nonché soggetti dai medesimi incaricati, a provvedere a verifiche, con sopralluoghi nelle aree private ove necessario, anche periodiche e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia, al fine di accertare la corretta gestione del compostaggio. La riduzione di cui al presente comma cessa di operare alla data in cui vengono accertate le violazioni alle prescrizioni sopra indicate, ovvero qualora venga impedito l'accesso per le verifiche.
4. Alle utenze domestiche che provvedano al conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani conferiti in modo differenziato presso i centri di raccolta (ex stazioni ecologiche attrezzate) individuate dal Comune è riconosciuta una riduzione tariffaria, come da Regolamento comunale vigente. L'importo complessivo annuale da destinare alla riduzione tariffaria viene deliberato annualmente dalla Giunta Comunale. L'attribuzione della riduzione tariffaria ai singoli utenti avviene secondo criteri determinati dalla Giunta Comunale, che tengano comunque conto dei quantitativi conferiti.
5. Le agevolazioni indicate nel precedente comma verrà calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 22 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a sei mesi nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto di assenso rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il sesto comma dell'articolo 21.

Art. 23 - Riduzioni per il riciclo e altre riduzioni per le utenze non domestiche (2)(3)(10)(15)(36) (44)

1. *Ai sensi dell'articolo 1, comma 649, della Legge 147/2013 e s.m.i., la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.*

1/bis Per "riciclaggio" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 25% della tariffa *monomia* dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti avviata al *riciclo* per l'importo unitario di euro 0,10 euro per Kg avviato a *riciclo* e a condizione che la frazione riavviata al *riciclo* sia almeno pari a 125 Kg/anno.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo ovvero utilizzando appositi sistemi informatizzati, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, allegando la documentazione indicata nel modulo stesso. *In ogni caso, per il contenuto dei documenti da presentare, preferibilmente tramite PEC al Comune, si fa rinvio a quanto indicato all'articolo 7.ter, comma 7, del presente Regolamento.* La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. Alle utenze non domestiche che provvedano al conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani conferiti in modo differenziato presso i centri di raccolta (ex stazioni ecologiche attrezzate) individuate dal Comune è riconosciuta una riduzione tariffaria, come da Regolamento comunale vigente. L'importo complessivo annuale da destinare alla riduzione tariffaria viene deliberato annualmente dalla Giunta Comunale. L'attribuzione della riduzione tariffaria ai singoli utenti avviene secondo criteri determinati dalla Giunta Comunale, che tengano comunque conto dei quantitativi conferiti.
6. Per incentivare la raccolta differenziata da parte di utenze non domestiche, con deliberazione della Giunta Comunale sono annualmente fissati i massimali percentuali di riduzione della tariffa e gli eventuali massimali di riduzione complessiva a livello comunale in base a conferimenti regolari presso i centri di raccolta (ex stazioni ecologiche attrezzate) individuate dal Comune. I requisiti minimi affinché il conferimento sia classificato come regolare sono stabiliti dalla Giunta Comunale in rapporto alla tipologia e alla superficie dell'attività esercitata. Qualora le riduzioni eccedano il massimale stanziato dalla Giunta, le riduzioni stesse saranno ripartite in modo proporzionale in base all'ammontare complessivo della tassa dovuta in assenza di riduzioni.
- 6 bis. *Alle utenze non domestiche che effettuano, in modo continuativo, il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche è applicata una riduzione del 10% della tariffa del tributo, relativamente alle utenze dove si producono i residui oggetto di compostaggio, con effetto dalla data di presentazione al protocollo del Comune di apposita istanza redatta utilizzando il modello predisposto dal Settore comunale competente, attestante di avere attivato, in modo continuativo, il compostaggio di cui al presente comma e corredata dalla documentazione che comprovi la realizzazione di un sistema di compostaggio efficiente. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.*
- 6 ter. *Il competente Settore del Comune ovvero il gestore del servizio rifiuti possono stabilire requisiti per il diritto alla riduzione (modalità di corretta gestione del compostaggio, ecc). Con la presentazione della sopra citata istanza il soggetto richiedente autorizza altresì il Comune/soggetto gestore, nonché soggetti dai medesimi incaricati, a provvedere a verifiche, con sopralluoghi nelle aree private ove necessario, anche periodiche e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia, al fine di accertare la corretta gestione del compostaggio. La riduzione di cui al presente comma cessa di operare alla data in cui vengono accertate le violazioni alle prescrizioni sopra indicate, ovvero qualora venga impedito l'accesso per le verifiche; cessa altresì di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione*
- 6 quater. *Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere che, in modo continuativo, producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno, ovvero per l'alimentazione animale, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e secondo modalità preventivamente comunicate al Comune, nell'ambito di progetti/collaborazioni finalizzati alla solidarietà sociale e contrasto dello spreco alimentare, è riconosciuta una riduzione a consuntivo della tariffa del tributo, proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.*

6 quinquies. In relazione alla riduzione di cui al comma 6 quater del presente articolo, si fa riferimento alla norme di cui alla Legge 19.8.2016, n. 166, tra le quali le definizioni di cui all'art. 2 e le modalità di documentazione di cui all'art. 16.

6 sexies. La riduzione di cui al comma 6 quater del presente articolo, in ogni caso non superiore al 10% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità debitamente documentata di beni alimentari ceduti gratuitamente e l'importo unitario di euro 0,20 per Kg di bene alimentare donato, nel rispetto dei requisiti e condizioni di legge e di quelli previsti dal presente articolo.

6 septies. La riduzione di cui ai commi 6 quater del presente articolo deve essere richiesta annualmente dall'interessato, presentando apposita istanza, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, indicando il progetto/collaborazione finalizzato alla solidarietà sociale e contrasto dello spreco alimentare a cui abbia aderito, l'elenco dettagliato delle quantità di prodotti alimentari devoluti nell'anno precedente e dei soggetti destinatari ed allegando copia di apposita documentazione. La riduzione opera, di regola, mediante compensazione alla prima scadenza utile.

7. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

8. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili di cui al presente articolo non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 24 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto del 60%, per le utenze poste a una distanza superiore a 300 metri lineari dal più vicino punto di conferimento rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, con qualunque modalità, come definita dal Regolamento comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.

2. La riduzione di cui al comma precedente deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 30 e viene meno a decorrere dalla data di attivazione del servizio di raccolta, con qualunque modalità reso.

3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% della tariffa.

Art. 25 - Agevolazioni ed esenzioni (4) (11) (16) (22) (40) (48)

1. Alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni si applicano le agevolazioni che seguono:
 - a) La tariffa si applica in misura ridotta del 50% per i locali ad uso abitazione e relativa pertinenza, limitatamente ai locali direttamente abitati, come da residenza anagrafica, occupati da nuclei familiari con un valore ISEE del nucleo familiare non superiore a Euro **9.530,00**, *nonché occupati da nuclei familiari con almeno 4 figli fiscalmente a carico e con un valore ISEE del nucleo familiare fino a Euro 20.000,00.*
 - b) Sono esentati dal pagamento della tariffa i locali ad uso abitazione e relativa pertinenza, limitatamente ai locali direttamente abitati, come da residenza anagrafica, occupati da persone assistite in modo permanente dal Comune di Ozzano dell'Emilia in quanto versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico. Le specifiche richieste degli interessati sono vagliate dal competente ufficio comunale di assistenza, che stabilisce se sussistono le condizioni per l'esenzione ed inoltra l'elenco degli aventi diritto ogni anno entro il 31 gennaio al Servizio *Unico Entrate*.
2. La Giunta Comunale, con apposito atto, può annualmente adeguare il valore ISEE di cui al punto a) precedente con riferimento all'aumento del costo della vita.
3. La riduzione della tariffa di cui al punto a) precedente è concessa a soggetti che abbiano presentato regolare dichiarazione dell'utenza ed subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.
4. Il Comune può, in qualsiasi momento, effettuare controlli od accertamenti per verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione.
5. Alle utenze non domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni si applicano le agevolazioni che seguono:
 - a) Nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo
 1. Al fine di favorire l'insediamento di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo (artigianali e piccola media impresa, commerciali, turistiche e di servizi) sul territorio comunale, per i primi tre anni di attività, sono esentati dalla tariffa gli immobili occupati e direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività da parte di nuove imprese formate da "giovani imprenditori", costituite dopo la data di entrata in vigore della presente norma e dell'apposito successivo Regolamento in materia, come dovrà risultare dalla data di iscrizione alla C.C.I.A.A. o di attribuzione della Partita IVA ed in possesso di tutti i requisiti dei "giovani imprenditori" che verranno definiti con separato apposito Regolamento.
 2. I soggetti che usufruiranno dell'agevolazione di cui al precedente comma 1 saranno comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di tassa sui rifiuti. Il mancato rispetto comporterà l'applicazione delle sanzioni vigenti.
 - b) Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS *e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale Legge RER n. 34 del 2002*

1. L'esenzione dal pagamento dei tributi di competenza comunale di cui all'articolo 4, comma 3, del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali per le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è consentita anche per la tassa sui rifiuti *fino al 31 dicembre 2014*. L'esenzione, *fino al 31 dicembre 2014*, è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed ha comunque decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
 2. *A decorrere dal 1° gennaio 2015, la riduzione dal pagamento dei tributi di competenza comunale, in misura del cinquanta per cento, di cui all'articolo 4, comma 3 e comma 3 bis, del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali per le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e per le Associazioni di Promozione Sociale – ASP di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383, iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 4 della Legge Regione Emilia Romagna 9 dicembre 2002, n. 34, è consentita anche per la tassa sui rifiuti. La riduzione è concessa, per le ONLUS, su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze e per le ASP, da certificazione attestante l'iscrizione nel registro regionale delle APS ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.*
- c) *Occupazione temporanea di suolo con dehors allestiti da imprese esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, annessi ai locali direttamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività*
1. *Le imprese che esercitano le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che allestiscono temporaneamente (periodo inferiore a 183 giorni/anno) spazi all'aperto annessi ai locali direttamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività sono esentate dal pagamento della tassa giornaliera sui rifiuti di cui al precedente articolo 19 se dimostrano di avere assunto, nel medesimo periodo di occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico con dehors, almeno una/un lavoratrice/lavoratore con contratto a tempo determinato; qualora si tratti di occupazione temporanea di suolo privato con dehors, fermo restando tutte le condizioni e i restanti requisiti di cui al presente comma, alla tassa annuale calcolata per i locali oggetto dell'attività esercitata verrà applicata una riduzione forfetaria corrispondente all'importo della tassa giornaliera che si sarebbe determinata in relazione ai dehors, qualora allestiti su suolo pubblico o di uso pubblico anziché su suolo privato.*
 2. *Nel caso di occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, la agevolazione di cui al precedente comma 1 deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando apposita istanza entro i termini di cui al precedente articolo 19, indicando tutti gli elementi necessari per il calcolo della tassa giornaliera ed allegando copia di apposita documentazione attestante l'assunzione, nel periodo corrispondente all'occupazione temporanea con dehors, di almeno una/un lavoratrice/lavoratore. Qualora la richiesta di esenzione e la relativa*

documentazione comprovante il possesso dei requisiti non pervenisse nei termini sopra indicati, la agevolazione si applicherà con le modalità di cui al successivo comma 3.

3. *Nel caso di occupazione di suolo privato, la agevolazione di cui al precedente comma 1 deve essere richiesta annualmente dall'interessato presentando apposita istanza, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, indicando tutti gli elementi comprovanti l'occupazione temporanea con dehors e necessari per il calcolo della tassa giornaliera ed allegando copia di apposita documentazione attestante l'assunzione, nel medesimo periodo, di almeno una/un lavoratrice/lavoratore.*
4. *I soggetti che usufruiranno dell'agevolazione di cui al precedente comma 1 saranno comunque tenuti ad osservare tutti gli adempimenti previsti dal presente regolamento. Il mancato rispetto comporterà il recupero del tributo dovuto e l'applicazione delle sanzioni vigenti.*
5. *L'agevolazione indicata nel precedente comma 3 verrà calcolata a consuntivo mediante compensazione con il tributo dovuto alla prima scadenza utile o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.*
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
7. Si applicano il secondo e il sesto comma dell'articolo 21.

Art. 26 - Cumulabilità di riduzioni e agevolazioni (37)

1. Le riduzioni e le agevolazioni, per le utenze domestiche e non domestiche, *previste nel presente regolamento* sono cumulabili fino ad un limite massimo del 60% del tributo dovuto.
2. Ai fini della determinazione della percentuale di cui al comma 1 del presente articolo non sono comprese le riduzioni di cui all'articolo 21, commi 3 e 4 e di cui all'articolo 23 , *commi 5 e 6* .

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 27 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti, tranne che nei casi indicati all'articolo 15, non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 28 - Contenuto e presentazione della dichiarazione (45)

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che determina l'obbligo di dichiarazione, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati, oppure mediante canale telematico.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - b-bis) il recapito postale e di posta elettronica del contribuente (E-mail e/o PEC);*
 - c) l'indirizzo di ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno e i dati catastali dei locali e delle aree e i dati identificativi del proprietario, se diverso dal dichiarante;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a)* i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

a-bis) il recapito postale e di posta elettronica del contribuente (PEC e E-mail);

- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);*
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree e i dati identificativi del proprietario, se diverso dal dichiarante;*
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;*
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.*

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata o con posta elettronica *o tramite servizio on line reso disponibile dal Comune sul sito internet istituzionale*, o inviata tramite fax, allegando documento di identità. In caso di spedizione fa fede la data di invio ovvero di ricezione da parte del sistema telematico *o di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.*

5-bis. All'atto della presentazione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione. Il Comune comunica al contribuente il codice utente, il codice utenza attribuito e la data a partire dalla quale è dovuta la tassa sui rifiuti, di norma, in sede di invio di primo avviso di pagamento della tassa.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

7. *Nella dichiarazione il contribuente potrà richiedere l'invio del prospetto di liquidazione della tassa e degli allegati modelli di pagamento ad un proprio indirizzo di posta elettronica, di recapito gratuito*

Art. 29 - Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della tassa sui rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione

delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 30 – Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. E' ammessa la rateazione degli importi accertati alle condizioni indicate nel Regolamento generale delle entrate.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 31 - Sanzioni (7)

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a *novanta* giorni, la sanzione è *ridotta alla metà (15%)*; *per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione* è ulteriormente ridotta a un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 29, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 32 – Riscossione (5) (8) (46)

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni *presentate e agli accertamenti notificati* inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa sui rifiuti e tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 1992, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate, con scadenza il 16 maggio, il 16 settembre e il *02 dicembre*, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il termine del 16 giugno. *L'avviso, con allegato il modello di pagamento precompilato, deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di versamento della prima rata e deve riportare gli elementi e le indicazioni di chiarezza e trasparenza di cui alla Legge n. 212/2000 e alla deliberazione ARERA n. 444/2019/E/RIF, nonché contenere indicazioni che consentano ai contribuenti di optare per la ricezione dell'avviso in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà anche avvenire esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.*
- 1 bis *Oltre all'emissione ordinaria di cui al comma 1, il Comune può provvedere alla emissione suppletiva di avvisi di pagamento, aventi le medesime caratteristiche di cui al comma 1, in relazione a denunce presentate successivamente all'elaborazione contabile per l'emissione degli avvisi per l'anno di riferimento. L'ammontare complessivo delle somme dovute è di norma suddiviso in due rate, di uguale importo, la seconda delle quali con scadenza sessanta giorni dopo la prima e con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il termine della prima rata. In ogni caso, in relazione a denunce presentate successivamente all'elaborazione contabile per l'emissione degli avvisi per l'anno di riferimento, il Comune può provvedere alla riscossione contestualmente alla riscossione ordinaria del tributo per l'anno successivo.*
- 1 ter *Il contribuente è tenuto a prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito dell'invito di pagamento predisposto dal Comune per poter eseguire il versamento entro il relativo termine di scadenza.*
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 o, in alternativa, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e contiene

l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 31, comma 1, oltre agli interessi di mora e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 30.

4. In caso di mancato versamento della prima e della seconda rata alle date stabilite al comma 1 del presente articolo, il Comune non applicherà interessi qualora le stesse risultino interamente versate alla scadenza della terza rata.
- 4 bis In caso di mancato versamento della prima rata alle date stabilite al comma **1bis** del presente articolo, il Comune non applicherà interessi qualora le stesse risultino interamente versate alla scadenza della seconda rata.*
5. Unitamente all'invio delle richieste di pagamento per il nuovo anno *e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6*, si effettua il congruaglio contabile riferito all'anno di imposta antecedente.
6. *Per semplificare e rendere più celere il congruaglio contabile riferito ad anni di imposta antecedenti, il Comune può provvedere, prima del termine di cui al precedente comma 5, al ricalcolo a debito e a credito di singole posizioni di contribuenti e alla emissione dei relativi provvedimenti, assegnando – di norma - i medesimi termini di scadenza di cui ai precedenti comma 2bis e comma 5 per il versamento della eventuale maggiore imposta dovuta.*
7. *Salvo quanto già disposto al comma 4 e al comma 4 bis del presente articolo, su richiesta del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico, l'avviso ordinario di pagamento può essere ulteriormente rateizzato in rate mensili di pari importo, senza applicazione degli interessi legali. La richiesta può essere presentata con le stesse modalità di presentazione delle dichiarazioni, entro la scadenza del termine di pagamento della prima rata riportato nel documento di riscossione. Per la dilazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 18 del Regolamento generale delle entrate tributarie e della riscossione delle entrate extratributarie comunali.*

Art. 33 - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati in misura pari al tasso di interesse legale, come previsto dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 34 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, non già riconosciuto dall'Ente in fase di congruaglio, deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede secondo quanto previsto dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 33, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 35 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a euro 12,00 per anno d'imposta.
2. il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo previsto dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 36. Contenzioso e strumenti deflativi

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme di legge e dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 37 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2014.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della Legge 27.12.201, n. 147, a partire dal 1° gennaio 2014, è abrogato l'articolo 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, istitutivo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e della maggiorazione statale alla TARES di cui al comma 13 del medesimo articolo 14. Pertanto, sono inapplicabili per i rapporti d'imposta sorti dopo il 1° gennaio 2014, tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, ferma restando l'applicabilità delle norme del Regolamento per l'applicazione della tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni e del Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ai rapporti d'imposta soggetti al potere di accertamento, fino a completa decadenza dello stesso.

Art. 38 - Clausola di adeguamento e norma di rinvio

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non specificamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme di legge vigenti e, in quanto applicabili, alle disposizioni contenute dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Art. 39 - Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, sulla base del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, sulla base dell'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché sulla base delle vigenti norme di legge e dei vigenti regolamenti comunali entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 40 - Disposizioni per l'anno 2014

1. Per l'anno 2014, ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, di cui all'articolo 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni. In

ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al precedente articolo 28 se le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei soppressi prelievi abbiano subito variazioni da cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto.

2. Per l'anno 2014, per l'applicazione della riduzione tariffaria di cui all'articolo 25, comma 1, la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2014. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo ai fini dell'applicazione delle altre riduzioni ed agevolazioni previste nel presente regolamento e che hanno validità dall'anno di imposta nel corso del quale vengono presentate le comunicazioni ed anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In caso contrario deve essere presentata una nuova comunicazione attestante l'avvenuta variazione.
3. Per l'anno 2014 la tassa sui rifiuti deve essere versato in tre rate con scadenza il 16 luglio, il 16 settembre, il 16 novembre, con possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 luglio 2014, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 o, in alternativa, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in quanto compatibili.
4. In caso di mancato versamento della prima e della seconda rata alle date stabilite al comma 3 del presente articolo, il Comune non applicherà interessi qualora le stesse risultino interamente versate alla scadenza della terza rata.

Art. 41 - Disposizioni per l'anno 2015 (6)

1. *Per l'anno 2015, per l'applicazione della riduzione tariffaria di cui all'articolo 25, comma 1, la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 luglio 2015. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui al comma 1 del precedente articolo 40 ai fini dell'applicazione delle altre riduzioni ed agevolazioni previste nel presente regolamento e che hanno validità dall'anno di imposta nel corso del quale vengono presentate le comunicazioni ed anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In caso contrario deve essere presentata una nuova comunicazione attestante l'avvenuta variazione.*
2. *Per l'anno 2015 la tassa sui rifiuti deve essere versato in tre rate con scadenza il 31 luglio, il 16 settembre, il 16 novembre, con possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2015, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 o, in alternativa, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in quanto compatibili.*
3. *In caso di mancato versamento della prima e della seconda rata alle date stabilite al comma 2 del presente articolo, il Comune non applicherà interessi qualora le stesse risultino interamente versate alla scadenza della terza rata.*

Art. 42 - Disposizioni per l'anno 2016 (9)

1. *Per l'anno 2016, per l'applicazione della riduzione tariffaria di cui all'articolo 25, comma 1, la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2016. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui al comma 1 del precedente articolo 40 ai fini dell'applicazione delle altre riduzioni ed agevolazioni previste nel presente regolamento e che hanno validità dall'anno di imposta nel corso del quale vengono presentate le comunicazioni ed anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In caso contrario deve essere presentata una nuova comunicazione attestante l'avvenuta variazione.*
2. *Per l'anno 2016 la tassa sui rifiuti deve essere versato in tre rate con scadenza il 16 luglio, il 16 settembre, il 16 novembre, con possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 luglio 2016, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 o, in alternativa, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in quanto compatibili.*
3. *In caso di mancato versamento della prima e della seconda rata alle date stabilite al comma 2 del presente articolo, il Comune non applicherà interessi qualora le stesse risultino interamente versate alla scadenza della terza rata.*

Art. 43 - Disposizioni per l'anno 2017 (12)

1. *Per l'anno 2017, per l'applicazione della riduzione tariffaria di cui all'articolo 25, comma 1, la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2017. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui al comma 1 del precedente articolo 40 ai fini dell'applicazione delle altre riduzioni ed agevolazioni previste nel presente regolamento e che hanno validità dall'anno di imposta nel corso del quale vengono presentate le comunicazioni ed anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In caso contrario deve essere presentata una nuova comunicazione attestante l'avvenuta variazione.*
2. *Per l'anno 2017 la tassa sui rifiuti deve essere versato in tre rate con scadenza il 16 luglio, il 16 settembre, il 16 novembre, con possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 luglio 2017, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 o, in alternativa, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in quanto compatibili.*
3. *In caso di mancato versamento della prima e della seconda rata alle date stabilite al comma 2 del presente articolo, il Comune non applicherà interessi qualora le stesse risultino interamente versate alla scadenza della terza rata.*

Art. 44 - Disposizioni per l'anno 2018 (17)

1. *Per l'anno 2018, per l'applicazione della riduzione tariffaria di cui all'articolo 25, comma 1, la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2018. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui al comma 1 del precedente articolo 40 ai fini dell'applicazione delle altre riduzioni ed agevolazioni previste nel presente regolamento e che hanno validità dall'anno di imposta nel corso del quale vengono presentate le comunicazioni ed anche per gli anni*

successivi se non intervengono modificazioni. In caso contrario deve essere presentata una nuova comunicazione attestante l'avvenuta variazione.

2. *Per l'anno 2018 la tassa sui rifiuti deve essere versato in tre rate con scadenza il 16 luglio, il 16 settembre, il 16 novembre, con possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 luglio 2018, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 o, in alternativa, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in quanto compatibili.*
3. *In caso di mancato versamento della prima e della seconda rata alle date stabilite al comma 2 del presente articolo, il Comune non applicherà interessi qualora le stesse risultino interamente versate alla scadenza della terza rata.*

Art. 45 - Disposizioni per l'anno 2019 (18)

1. *Per l'anno 2019, per l'applicazione della riduzione tariffaria di cui all'articolo 25, comma 1, la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio 2019. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui al comma 1 del precedente articolo 40 ai fini dell'applicazione delle altre riduzioni ed agevolazioni previste nel presente regolamento e che hanno validità dall'anno di imposta nel corso del quale vengono presentate le comunicazioni ed anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In caso contrario deve essere presentata una nuova comunicazione attestante l'avvenuta variazione.*
2. *Per l'anno 2019 la tassa sui rifiuti deve essere versato in tre rate con scadenza il 16 luglio, il 16 settembre, il 16 novembre, con possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 luglio 2019, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 o, in alternativa, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in quanto compatibili.*
3. *In caso di mancato versamento della prima e della seconda rata alle date stabilite al comma 2 del presente articolo, il Comune non applicherà interessi qualora le stesse risultino interamente versate alla scadenza della terza rata.*

Art. 46 - Disposizioni per l'anno 2020 (23)

1. *Per l'anno 2020, per l'applicazione della riduzione tariffaria di cui all'articolo 25, comma 1, la comunicazione dovrà essere presentata entro il 16 settembre 2020. Qualora non automaticamente applicabile dal Comune già dalla prima rata, la riduzione sarà applicata a congruaglio sulla tassa dovuta per l'annualità di competenza 2020, sulla seconda rata del tributo, in scadenza al 02 dicembre 2020, mediante ricalcolo dell'importo dovuto, agli aventi diritto.*
2. *Si richiamano le disposizioni di cui al comma 1 del precedente articolo 40 ai fini dell'applicazione delle altre riduzioni ed agevolazioni previste nel presente regolamento e che hanno validità dall'anno di imposta nel corso del quale vengono presentate le*

comunicazioni ed anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In caso contrario deve essere presentata una nuova comunicazione attestante l'avvenuta variazione.

3. *Per l'anno 2020 la tassa sui rifiuti deve essere versata in due rate con scadenza il 16 settembre e il 2 dicembre, con possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 o, in alternativa, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in quanto compatibili.*
4. *In caso di mancato versamento della prima rata alla data stabilita al comma 3 del presente articolo, il Comune non applicherà interessi qualora le stesse risultino interamente versate alla scadenza della seconda rata.*
5. *Per l'anno 2020, alle utenze non domestiche, regolarmente iscritte ai fini della tassa sui rifiuti, che a seguito dell'emergenza sanitaria da diffusione del virus Covid-19 siano state sottoposte a sospensione della loro attività, identificabili da codice ATECO prevalente compreso nell'allegato 1 alla Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 158 del 5 maggio 2020, a seguito dei provvedimenti nazionali, regionali, che ne abbiano disposto la sospensione (chiusura), si applicano le agevolazioni indicate nell'ALLEGATO B "Agevolazioni TARI anno 2020 utenze non domestiche a seguito emergenza sanitaria da Covid-19" al presente Regolamento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale. Dette agevolazioni consistono in:*
 - a) *è applicata una riduzione del 50% della tariffa del tributo alle utenze non domestiche "Scuole (e servizi scolastici)" incluse nella classe 1 della tabella di cui all'art. 16 del regolamento, con codice ATECO prevalente incluso tra i codici ATECO di cui alla deliberazione ARERA n. 158/2020 riferiti a: chiusura;*
 - b) *è applicata una riduzione del 25% della tariffa del tributo, relativamente alle utenze non domestiche che esercitano le attività indicate nell'ALLEGATO B al presente regolamento, incluse nelle classi di utenze specificate nella tabella di cui all'art. 16 del regolamento, con codice ATECO prevalente incluso tra i codici ATECO di cui alla deliberazione ARERA n. 158/2020 riferiti a: chiusura;*
 - c) *è applicata una riduzione del 25% della tariffa del tributo alle utenze non domestiche che esercitano le attività specificate nell'ALLEGATO B al presente regolamento, incluse nelle classi di utenze di cui alla tabella dell'art. 16 del regolamento, con codice ATECO prevalente incluso tra i codici ATECO di cui alla deliberazione ARERA n. 158/2020 riferiti a: aperte, fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive;*
 - d) *nessuna riduzione della tariffa del tributo (salvo valutazioni sul possesso di ulteriori codici ATECO), relativamente alle utenze non domestiche che esercitano le attività nell'ALLEGATO B al presente regolamento, incluse nelle classi di utenze di cui alla tabella all'art. 16 del regolamento, con codice ATECO prevalente incluso tra i codici ATECO di cui alla deliberazione ARERA n. 158/2020 riferiti a: aperte;*
 - e) *le riduzioni di cui alle lettere a) e b) sono automaticamente applicate da parte del Comune, sulla base delle risultanze della banca dati TARI e dei codici ATECO riportati nell'ALLEGATO B al presente regolamento. Pertanto, la riduzione è applicata nel calcolo*

del tributo dovuto per l'annualità 2020 contenuto nell'invito di pagamento di cui all'art.32 del regolamento;

f) la riduzione di cui alla lettera c), se è dimostrabile l'eventuale chiusura dovuta a misure di contenimento più restrittive adottate da Governo, Regione e/o ordinanze ministeriali specifiche, è applicata dal Comune su richiesta - autocertificazione del contribuente, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento generale delle entrate tributarie, che attesti il possesso del requisito di sospensione della attività nel periodo di emergenza sanitaria, allegando la documentazione comprovante il diritto all'agevolazione, da presentare entro il 16 settembre 2020. Tale riduzione è applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'annualità di competenza 2020, sulla seconda rata del tributo, in scadenza al 02 dicembre 2020, mediante ricalcolo dell'importo dovuto.

- 6. Relativamente alle riduzioni di cui al precedente comma 5, qualora venga accertata la mancanza delle condizioni di fruizione, il Comune provvederà al recupero della corrispondente tassa dovuta con le modalità di cui al vigente regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).*
- 7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.*

Art. 47 - Disposizioni per l'anno 2021 (38)

- 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 e s.m.i., per l'anno 2021, l'agevolazione prevista dal comma 1, lettera a) e secondo i commi 4, 6 e 7 dell'articolo 25 del presente Regolamento, si applica anche alle utenze domestiche, regolarmente iscritte ai fini della tassa sui rifiuti, che si trovano nelle condizioni di seguito indicate e secondo la misura di agevolazione riportata:
- la tariffa si applica in misura ridotta del 50% per i locali ad uso abitazione e relativa pertinenza, limitatamente ai locali direttamente abitati, come da residenza anagrafica, occupati da nuclei familiari con almeno 4 figli fiscalmente a carico e con un valore ISEE del nucleo familiare fino a Euro 20.000,00.*
- 2. Per l'anno 2021, per l'applicazione della riduzione tariffaria di cui all'articolo 25, comma 1 e della riduzione tariffaria di cui al comma 1 del presente articolo, la comunicazione dovrà essere presentata entro il 16 settembre 2021. Qualora non automaticamente applicabile dal Comune già dalla prima rata, la riduzione sarà applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'annualità di competenza 2021, sulla seconda rata del tributo, in scadenza al 02 dicembre 2021, mediante ricalcolo dell'importo dovuto, agli aventi diritto.*
- 3. Si richiamano le disposizioni di cui al comma 1 del precedente articolo 40 ai fini dell'applicazione delle altre riduzioni ed agevolazioni previste nel presente regolamento e che hanno validità dall'anno di imposta nel corso del quale vengono presentate le comunicazioni ed anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In caso contrario deve essere presentata una nuova comunicazione attestante l'avvenuta variazione.*
- 4. Per l'anno 2021 la tassa sui rifiuti deve essere versata in due rate con scadenza il 16 settembre e il 2 dicembre, con possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione entro*

il 16 settembre 2021, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 o, in alternativa, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in quanto compatibili.

5. *In caso di mancato versamento della prima rata alla data stabilita al comma 3 del presente articolo, il Comune non applicherà interessi qualora le stesse risultino interamente versate alla scadenza della seconda rata.*
6. *Ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 e s.m.i., per l'anno 2021, alle utenze non domestiche, regolarmente iscritte ai fini della tassa sui rifiuti, che a seguito dell'emergenza sanitaria da diffusione del virus Covid-19 siano state costrette a sospendere la loro attività o ad esercitarla in forma ridotta, anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne abbiano disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura, si applicano le agevolazioni articolate come risulta nell'ALLEGATO C "Agevolazioni TARI anno 2021 utenze non domestiche a seguito emergenza sanitaria da Covid-19" al presente Regolamento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale. Dette agevolazioni consistono in:*
 - a) *è applicata una riduzione del 50% della tariffa del tributo alle utenze non domestiche incluse nelle classi di utenza specificate nella tabella di cui all'art. 16 del regolamento, con la tipologia di attività prevalente svolta descritta, riconducibile ai codici ATECO prevalenti descritti a titolo non esaustivo;*
 - b) *è applicata una riduzione del 25% della tariffa del tributo alle utenze non domestiche per le quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del D.L. 22/03/2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21/05/2021, n. 69;*
 - c) *nessuna riduzione della tariffa del tributo (salvo valutazioni su diversa e/o ulteriore tipologia di attività prevalente svolta o sul possesso di ulteriori codici ATECO), è applicata relativamente alle utenze non domestiche incluse nelle classi di utenze di cui alla tabella all'art. 16 del regolamento che esercitino attività diverse da quelle incluse nell'ALLEGATO C al presente regolamento;*
 - d) *la riduzione di cui alla lettera a) è automaticamente applicata da parte del Comune, sulla base delle risultanze della banca dati TARI, della tipologia di attività svolta descritta, riconducibile ai codici ATECO prevalenti descritti a titolo non esaustivo riportati nell'ALLEGATO C al presente regolamento. Pertanto, la riduzione è applicata nel calcolo del tributo dovuto per l'annualità 2021 contenuto nell'invito di pagamento di cui all'art.32 del regolamento;*
 - e) *la riduzione di cui alla lettera b) è applicata dal Comune su richiesta - autocertificazione del contribuente, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento generale delle entrate tributarie, che attesti il possesso del requisito di avere ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 22/03/2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21/05/2021, n. 69 a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 1, commi da 1 a 4, del medesimo D.L. n. 41/2021, allegando la documentazione comprovante il diritto all'agevolazione, da presentare entro il 16 settembre 2021. Tale riduzione è applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'annualità di competenza 2021,*

sulla seconda rata del tributo, in scadenza al 02 dicembre 2021, mediante ricalcolo dell'importo dovuto.

- 7. Relativamente alle riduzioni di cui al presente articolo, qualora venga accertata la mancanza delle condizioni di fruizione, il Comune provvederà al recupero della corrispondente tassa dovuta con le modalità di cui al vigente regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).*
- 8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.*
- 9. Le agevolazioni di cui al comma 6 del presente articolo sono introdotte nei limiti della disponibilità delle risorse a destinazione vincolata per legge. Stante l'ufficiosità dell'entità delle risorse di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021, si rinvia alla Giunta Comunale la definizione delle eventuali azioni correttive, fermi restando l'articolazione delle attività e la proporzione delle percentuali di riduzione di cui al precedente comma 6 e facendo salva la valutazione sull'inserimento di ulteriori attività, nel rispetto del 50% come limite massimo di agevolazione concedibile. Nell'ipotesi di potenziale riconoscimento, per l'anno 2021, a favore di una medesima utenza, dell'agevolazione di cui alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, dovrà essere applicata unicamente la riduzione più favorevole al contribuente.*

Art. 48 - Disposizioni per l'anno 2022 (41)

- 1. Per l'anno 2022, per l'applicazione della riduzione tariffaria di cui all'articolo 25, comma 1, la comunicazione dovrà essere presentata entro il 16 settembre 2022. Qualora non automaticamente applicabile dal Comune già dalla prima rata, la riduzione sarà applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'annualità di competenza 2022, sulla seconda rata del tributo, in scadenza al 02 dicembre 2022, mediante ricalcolo dell'importo dovuto, agli aventi diritto.*
- 2. Si richiamano le disposizioni di cui al comma 1 del precedente articolo 40 ai fini dell'applicazione delle altre riduzioni ed agevolazioni previste nel presente regolamento e che hanno validità dall'anno di imposta nel corso del quale vengono presentate le comunicazioni ed anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In caso contrario deve essere presentata una nuova comunicazione attestante l'avvenuta variazione.*
- 3. Per l'anno 2022 la tassa sui rifiuti deve essere versata in due rate con scadenza il 16 settembre e il 2 dicembre, con possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 settembre 2021, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 o, in alternativa, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in quanto compatibili.*
- 4. In caso di mancato versamento della prima rata alla data stabilita al comma 3 del presente articolo, il Comune non applicherà interessi qualora le stesse risultino interamente versate alla scadenza della seconda rata.*

5. *Ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 e s.m.i., per l'anno 2022, alle utenze non domestiche, regolarmente iscritte ai fini della tassa sui rifiuti, che a causa dell'emergenza sanitaria da diffusione del virus Covid-19 siano state costrette a sospendere la loro attività o ad esercitarla in forma ridotta, anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne abbiano disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura, al fine di sostenerne la ripresa, si applicano le agevolazioni articolate come risulta nell'ALLEGATO D "Agevolazioni TARI anno 2022 utenze non domestiche a seguito emergenza sanitaria da Covid-19" al presente Regolamento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale. Dette agevolazioni consistono in:*
- a) è applicata una riduzione del 100% della tariffa del tributo alle utenze non domestiche incluse nelle classi di utenza specificate nella tabella di cui all'art. 16 del regolamento, con la tipologia di attività prevalente svolta descritta, riconducibile ai codici ATECO prevalenti descritti a titolo non esaustivo;*
 - b) è applicata una riduzione del 70% della tariffa del tributo alle utenze non domestiche incluse nelle classi di utenza specificate nella tabella di cui all'art. 16 del regolamento, con la tipologia di attività prevalente svolta descritta, riconducibile ai codici ATECO prevalenti descritti a titolo non esaustivo;*
 - c) è applicata una riduzione del 50% della tariffa del tributo alle utenze non domestiche incluse nelle classi di utenza specificate nella tabella di cui all'art. 16 del regolamento, con la tipologia di attività prevalente svolta descritta, riconducibile ai codici ATECO prevalenti descritti a titolo non esaustivo; la medesima riduzione è applicata inoltre alle attività simili, per tipologia e/o codice ATECO prevalente, incluse in diversa classe tariffaria;*
 - d) nessuna riduzione della tariffa del tributo (salvo valutazioni su diversa e/o ulteriore tipologia di attività prevalente svolta o sul possesso di ulteriori codici ATECO), è applicata relativamente alle utenze non domestiche incluse nelle classi di utenze di cui alla tabella all'art. 16 del regolamento che esercitino attività diverse da quelle incluse nell'ALLEGATO D al presente regolamento;*
 - e) la riduzione di cui alle lettere a), b), c) è automaticamente applicata da parte del Comune, sulla base delle risultanze della banca dati TARI, della tipologia di attività svolta descritta, riconducibile ai codici ATECO prevalenti descritti a titolo non esaustivo riportati nell'ALLEGATO D al presente regolamento. Pertanto, la riduzione è applicata nel calcolo del tributo dovuto per l'annualità 2022 contenuto nell'invito di pagamento di cui all'art.32 del regolamento;*
 - f) qualora non automaticamente applicabile dal Comune già dalla prima rata, la riduzione di cui alle lettere a), b), c) sarà applicata a congruaglio sulla tassa dovuta per l'annualità di competenza 2022, sulla seconda rata del tributo, in scadenza al 02 dicembre 2022, mediante ricalcolo dell'importo dovuto, agli aventi diritto.*
 - g) nell'ipotesi di cui alla precedente lettera d), qualora il contribuente dimostri il possesso del requisito per fruire della riduzione di cui alle lettere a), b), c), presentando richiesta-autocertificazione ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento generale delle entrate tributarie, allegando la documentazione comprovante il diritto all'agevolazione, da presentare entro il 16 settembre 2022, la riduzione è applicata a congruaglio sulla tassa*

dovuta per l'annualità di competenza 2022, sulla seconda rata del tributo, in scadenza al 02 dicembre 2022, mediante ricalcolo dell'importo dovuto.

- 6. Relativamente alle riduzioni di cui al presente articolo, qualora venga accertata la mancanza delle condizioni di fruizione, il Comune provvederà al recupero della corrispondente tassa dovuta con le modalità di cui al vigente regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).*
- 7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.*
- 8. Le agevolazioni di cui al comma 5 del presente articolo sono introdotte nei limiti della disponibilità delle risorse a destinazione vincolata per legge. Nell'ipotesi di potenziale riconoscimento, per l'anno 2022, a favore di una medesima utenza, delle agevolazioni di cui alle lettere a), b, c) del comma 5 del presente articolo, dovrà essere applicata unicamente la riduzione più favorevole al contribuente.*
- 9. Nel caso di disponibilità residua delle risorse a destinazione vincolata per legge e nei limiti della stessa, dopo l'applicazione delle riduzioni automatiche di cui al comma 5 del presente articolo, è inoltre ammessa l'applicazione delle riduzioni introdotte per l'anno 2020 e per l'anno 2021 dall'articolo 46, comma 5, lettera f) e dall'articolo 47, comma 6, lettera b) del presente regolamento (secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo generale dell'Ente) a favore di contribuenti che dimostrino il possesso, nelle annualità di competenza, dei requisiti previsti dalle richiamate norme regolamentari di disciplina presentando, entro e non oltre il 16 settembre 2022, la richiesta-autocertificazione ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento generale delle entrate tributarie, allegando la documentazione comprovante il diritto all'agevolazione.*

Art. 49 - Disposizioni per l'anno 2023 (47)

- 1. Per l'anno 2023, per l'applicazione della riduzione tariffaria di cui all'articolo 25, comma 1, la comunicazione dovrà essere presentata entro il 02 dicembre 2023. Qualora non automaticamente applicabile dal Comune già dalla prima rata, la riduzione sarà applicata a congruaglio sulla tassa dovuta per l'annualità di competenza 2023, sulla seconda rata del tributo, in scadenza al 02 dicembre 2023, mediante ricalcolo dell'importo dovuto, agli aventi diritto.*
- 2. Si richiamano le disposizioni di cui al comma 1 del precedente articolo 40 ai fini dell'applicazione delle altre riduzioni ed agevolazioni previste nel presente regolamento e che hanno validità dall'anno di imposta nel corso del quale vengono presentate le comunicazioni ed anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In caso contrario deve essere presentata una nuova comunicazione attestante l'avvenuta variazione.*
- 3. Per l'anno 2023 la tassa sui rifiuti deve essere versata in due rate con scadenza il 31 luglio e il 02 dicembre, con possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2023, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 o, in alternativa, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in quanto compatibili.*

4. *In caso di mancato versamento della prima rata alla data stabilita al comma 3 del presente articolo, il Comune non applicherà interessi qualora le stesse risultino interamente versate alla scadenza della seconda rata. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 32 .*

Art. 50 - Disposizioni per l'anno 2024 (49)

1. *Per l'anno 2024, per l'applicazione della riduzione tariffaria di cui all'articolo 25, comma 1, la comunicazione dovrà essere presentata entro il 02 dicembre 2024. Qualora non automaticamente applicabile dal Comune già dalla prima rata, la riduzione sarà applicata a congruaggio sulla tassa dovuta per l'annualità di competenza 2024, sulla seconda rata del tributo, in scadenza al 02 dicembre 2024, mediante ricalcolo dell'importo dovuto, agli aventi diritto.*
2. *Si richiamano le disposizioni di cui al comma 1 del precedente articolo 40 ai fini dell'applicazione delle altre riduzioni ed agevolazioni previste nel presente regolamento e che hanno validità dall'anno di imposta nel corso del quale vengono presentate le comunicazioni ed anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In caso contrario deve essere presentata una nuova comunicazione attestante l'avvenuta variazione.*
3. *Per l'anno 2024 la tassa sui rifiuti deve essere versata in due rate con scadenza il 31 luglio e il 02 dicembre, con possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2024, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 o, in alternativa, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in quanto compatibili.*
4. *In caso di mancato versamento della prima rata alla data stabilita al comma 3 del presente articolo, il Comune non applicherà interessi qualora le stesse risultino interamente versate alla scadenza della seconda rata. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 32 .*

Art. 51 - Disposizioni per l'anno 2025 (50)

1. *Per l'anno 2025, per l'applicazione della riduzione tariffaria di cui all'articolo 25, comma 1, la comunicazione dovrà essere presentata entro il 02 dicembre 2025. Qualora non automaticamente applicabile dal Comune già dalla prima rata, la riduzione sarà applicata a congruaggio sulla tassa dovuta per l'annualità di competenza 2025, sulla terza rata del tributo, in scadenza al 02 dicembre 2025, mediante ricalcolo dell'importo dovuto, agli aventi diritto.*
2. *Si richiamano le disposizioni di cui al comma 1 del precedente articolo 40 ai fini dell'applicazione delle altre riduzioni ed agevolazioni previste nel presente regolamento e che hanno validità dall'anno di imposta nel corso del quale vengono presentate le comunicazioni ed anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni. In caso contrario deve essere presentata una nuova comunicazione attestante l'avvenuta variazione.*

3. ***Per l'anno 2025 la tassa sui rifiuti deve essere versata in tre rate con scadenza il 31 luglio, il 30 settembre e il 02 dicembre, con possibilità di effettuare il versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2025, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 o, in alternativa, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in quanto compatibili.***
4. ***In caso di mancato versamento della prima rata alla data stabilita al comma 3 del presente articolo, il Comune non applicherà interessi qualora le stesse risultino interamente versate alla scadenza della terza rata. Si richiamano inoltre le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 32.***

-
- (1) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 24.9.2014
(2) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 24.9.2014
(3) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 15.7.2015
(4) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 15.7.2015
(5) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 15.7.2015
(6) Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 15.7.2015
(7) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20.4.2016
(8) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20.4.2016
(9) Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20.4.2016
(10) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29.3.2017
(11) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29.3.2017
(12) Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29.3.2017
(13) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.3.2018
(14) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.3.2018
(15) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.3.2018
(16) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.3.2018
(17) Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.3.2018
(18) Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27.3.2019
(19) Oggetto modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29.7.2020
(20) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29.7.2020
(21) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29.7.2020
(22) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29.7.2020
(23) Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29.7.2020
(24) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.6.2021
(25) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.6.2021
(26) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.6.2021
(27) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.6.2021
(28) Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.6.2021
(29) Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.6.2021
(30) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.6.2021
(31) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.6.2021
(32) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.6.2021
(33) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.6.2021
(34) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.6.2021
(35) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.6.2021
(36) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.6.2021
(37) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.6.2021
(38) Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.6.2021
(39) Allegato abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30.6.2021
(40) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30.5.2022
(41) Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30.5.2022
(42) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27.4.2023
(43) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27.4.2023
(44) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27.4.2023
(45) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27.4.2023

- 46) *Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27.4.2023*
- 47) *Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27.4.2023*
- 48) *Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 22.4.2024*
- 49) *Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 22.4.2024*
- 50) **Articolo aggiunto con deliberazione del Consiglio Comunale n. del 24.4.2025**

ALLEGATO A - *abrogato dall'1.1.2021(39)*

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

ALLEGATO B "Agevolazioni TARI anno 2020 utenze non domestiche a seguito emergenza sanitaria da Covid-19" al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)					
Classe tariffaria	Descrizione classe tariffaria	Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione come da allegato 1 alla Delibera Arera 158/2020 Percentuale di Riduzione tariffaria d'ufficio pari al 50% chiuse	Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione come da allegato 1 alla Delibera Arera 158/2020 Percentuale di Riduzione tariffaria d'ufficio pari al 25% chiuse	Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte come da allegato 1 alla Delibera Arera 158/2020. aperte, fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive Percentuale di Riduzione tariffaria pari al 25% applicabile su richiesta - autocertificazione del contribuente, se è dimostrabile l'eventuale chiusura dovuta a misure di contenimento più restrittive adottate da Governo, Regione e/o ordinanze ministeriali specifiche	Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte come da allegato 1 alla Delibera Arera 158/2020. Riduzione non applicabile aperte (salvo valutazioni sul possesso di ulteriori codici ATECO)
Stato		Chiuse	Chiuse	aperte, fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive	Riduzione non applicabile aperte
% Riduzione ----->		50,00%	25,00%	25,00%	0%
A01	A01 - MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOC.NI, CIRCOLI, IST	141, 8891, 951, 960909	92621, 93112, 931300, 942000, 949100, 949200, 949920, 949950, 949960, 949990	631111, 692013, 692014	842400, 843000, 851000, 872
A03	A03 - AUTORIMESSE, AUTOSERVIZI, AUTOTRASPORTI, MAGAZZINO			1092, 11, 1111, 1114, 13961, 14131, 161, 16232, 1624, 20411, 2042, 212009, 222909, 251, 2561, 2562, 25992, 2711, 274009, 2751, 279002, 282201, 282209, 28292, 28293, 282999, 2893, 31, 310122, 3109, 331259, 412, 432101, 4322, 432201, 432909, 4332, 4333, 4334, 433901, 45204, 452099, 45210, 45211, 4532, 45451, 461601, 461891, 4622, 46491, 46499, 465201, 4669, 46692, 466994, 466999, 46722, 46731, 467322, 46734, 46741, 47192, 472101, 4777, 477831, 4941, 51571, 5223, 561011, 563, 681, 682001, 683200, 74101, 773999, 8121, 823, 82922, 92621, 96041	
A04	A04 - CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, AUTOLAVAGGI			45209, 473	
A06	A06 - SALE ESPOSIZIONI, AUTOSALONI		451101, 451901, 681, 682001, 6831	16232, 46471, 47522, 47591, 47641	47521
A07	A07 - ALBERGHI, PENSIONI, LOCANDE, AFFITTACAMERE CON RIS		1131, 121		
A08	A08 - ALBERGHI, LOCANDE, COLLEGI, CONVITTI SENZA RIST.		1, 1111, 461902, 551		
A11	A11 - UFFICI, AG.FINANZIARIE...		681, 682001, 682002, 6831	63111, 1813, 2592, 28151, 282, 2822, 28293, 282999, 289999, 331251, 332002, 412, 432101, 432102, 432201, 4331, 433901, 461401, 461895, 461897, 46389, 46431, 46463, 46499, 4669, 466999, 46742, 46769, 5811, 59202, 6201, 6202, 620909, 63111, 631119, 63113, 6312, 661921, 662201, 662202, 662203, 692011, 711, 71121, 732, 74103, 749093, 75, 77391, 782, 8121, 823, 841210, 8512B, 85130, 85200, 8553, 862100, 862209, 862300, 869021, 869029, 929999, 960909	531, 9603
A12	A12 - BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI			691010, 691020, 692011, 70200, 70320, 711230, 74111, 7412A, 74142, 7420A, 7420E, 7420F, 749012, 749091	64191

A13	A13 - ESERCIZI COMM.LI E COMM.INGROSSO NON ALIMENTARE		14131, 151209, 46412, 4645, 47512, 4761, 47622, 47641, 4771, 47711, 47712, 47713, 47721, 47722, 47751, 47752, 47762, 4777, 477835, 742019, 77299, 77391, 821909	461401, 462122, 46492, 46734, 47192, 473, 4754, 47782	4725, 47521, 9511, 9603
A14	A14 - EDICOLE, FARMACIE, TABACCAI, PLURILICENZE SENZA AL		4761		4726, 47621, 4773, 47731
A15	A15 - NEGOZI PARTICOLARI FILATELIA, TENDE E TESSUTI..		13921	8121, 96012	
A16	A16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI, SETTIMANALI		47592, 4771, 47721, 478, 478101, 478109, 4782, 478201, 478202, 4789, 478903, 478904, 478905		
A17	A17 - ATT.ARTIGIANALI BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE		960201, 960202, 96041		
A18	A18 - ATT.ARTIGIANALI BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO..		16232, 25121, 563	4322, 952201, 96012	
A19	A19 - CARROZZERIA, AUTOFFICINE, ELETTRAUTO, GOMMISTA				45201, 45202, 45203, 45204, 4941, 682001
A20	A20 - ATT.INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE			107, 1072, 108909, 1092, 11, 13991, 151209, 1712, 1812, 1814, 2011, 202, 203, 2042, 20594, 212009, 221909, 222, 2223, 222909, 251, 2511, 25121, 2529, 2561, 2562, 257311, 257312, 25732, 2592, 25992, 2612, 2751, 279002, 2814, 282, 282209, 28291, 28292, 28293, 282991, 282999, 284, 2893, 291, 293209, 31, 31012, 310122, 32503, 33123, 332, 382101, 4211, 432101, 432102, 4322, 432201, 432902, 46491, 4651, 4661, 46721, 46732, 46762, 46771, 681, 682002, 721909, 82922	
A21	A21 - ATT.ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI			1039, 1092, 1105, 13961, 13991, 151209, 1812, 1813, 1814, 20411, 2042, 212009, 222, 222909, 2312, 2365, 245, 25, 2511, 25121, 255, 2561, 2562, 2592, 266002, 2711, 28293, 28299, 284, 2841, 284909, 2896, 289910, 293209, 3109, 32121, 32502, 332002, 432101, 451101, 452099, 522209, 56103, 663, 682, 682001, 6832, 74101, 81291, 813, 952903	
A22	A22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE..		1, 551, 552051, 561, 561011, 56102, 563		
A23	A23 - MENSE, TAVOLE CALDE, BIRRERIE, AMBURGHERIE		56102, 56291		
A24	A24 - CAFFE', PASTICCERIA, BAR O GELATERIA (CHIOSCHI)		561, 561011, 56103, 563		
A25	A25 - SUPERMERCATI, NEGOZI E COMM.INGROSSO ALIMENTARE				101, 10711, 1073, 1111, 4711, 47112, 47113, 472101, 4722, 56102
A26	A26 - PLURILICENZE ALIMENTARI O MISTE			473, 8121	
A27	A27 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZE TAG.		47761		47114, 472101
A29	A29 - BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI, SETTIMANALI		4781, 478101, 478102, 478109, 479, 561		
A30	A30 - DISCOTECHE, NIGHT CLUB, SALE DA BALLO, SALE GIOCHI		920002		

ALLEGATO C "Agevolazioni TARI anno 2021 utenze non domestiche a seguito emergenza sanitaria da Covid-19" al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)			
Classe tariffaria	Descrizione classe tariffaria	Attività prevalente inclusa nella classe tariffaria e codice ATECO prevalente identificativo di riferimento (a titolo non esaustivo e fatta salva la valutazione su diversi/ulteriori attività e codici ATECO)	Utenze non domestiche cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1, comma 1, del D.L. 22/03/2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21/05/2021, n. 69
		Percentuale di Riduzione tariffaria applicata d'ufficio	Percentuale di Riduzione tariffaria pari al 25% applicabile su richiesta - autocertificazione del contribuente che dimostri il possesso dei requisiti previsti dalla norma citata sopra
percentuale di Riduzione ----->		50,00%	25,00%
A01	A01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, enti di assistenza, enti pubblici non economici, luoghi di culto, stazioni, caserme, palestre	scuole, associazioni, circoli, piscine, palestre 141, 8891, 951, 960909 92621, 93112, 931300, 942000, 949100, 949200, 949920, 949950, 949990	utenze non domestiche per le quali ricorrano le condizioni per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 22/03/2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21/05/2021, n. 69 a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 1, commi da 1 a 4, del medesimo D.L. n. 41/2021
A03	A03 - Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi non al servizio di alcuna vendita diretta	allestimenti fieristici	
A04	A04 - Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi		
A06	A06 - Sale esposizioni, autosaloni	sale per eventi, cerimonie 451101, 451901, 681, 682001, 6831	
A07	A07 - Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante	tutte le attività della categoria 1131, 121	
A08	A08 - Alberghi, locande, collegi, convitti, senza ristorante - Carceri	tutte le attività della categoria 1, 1111, 461902, 551	
A11	A11 - Uffici, agenzie finanziarie-viaggi-ippiche, assicurazioni, ricevitorie totip, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi cliniche, studi medici - veterinari, ufficio poste	organizzazione fiere e convegni 823	
A12	A12 - Banche e istituti di credito, studi professionali		
A13	A13 - Esercizi commerciali e commercio ingrosso non alimentari (ferramenta, scarpe, cartoleria, beni durevoli, rivendita giornali, ecc.)	esercizi commerciali al dettaglio non alimentari 14131, 151209, 46412, 4645, 47512, 4761, 47622, 47641, 4771, 47711, 47712, 47713, 47721, 47722, 47751, 47752, 47762, 4777, 477835, 742019, 77299, 77391, 821909	
A14	A14 - Edicola, farmacie, tabaccai, plurilicenze senza alimentari		
A15	A15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	Negozi tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli 13921	
A17	A17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, saloni di bellezza, ecc.	tutte le attività della categoria 960201, 960202, 96041	
A18	A18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, ecc.		
A19	A19 - Carrozzeria, autofficine, elettrauto, gommista		
A20	A20 - Attività industriali con capannoni di produzione		
A21	A21 - Attività artigianali di produzione beni specifici		
A22	A22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismo	tutte le attività della categoria 1, 551, 552051, 561, 561011, 56102, 563	
A23	A23 - Mense, tavole calde, birrerie, amburgherie	tutte le attività della categoria 56102, 56291	
A24	A24 - Caffè, pasticceria, bar o gelateria (anche chioschi)	tutte le attività della categoria 561, 561011, 56103, 563	
A25	A25 - Supermercati, negozi e commercio ingrosso alimentari (macellerie, fornai, misti, ecc.)		
A26	A26 - Plurilicenze alimentari o miste		
A27	A27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio (anche chioschi)	fiori e piante 47761	
A30	A30 - Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi	tutte le attività della categoria	

ALLEGATO D "Agevolazioni TARI anno 2022 utenze non domestiche a seguito emergenza sanitaria da Covid-19" al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)				
Classe tariffaria	Descrizione classe tariffaria	Attività prevalente inclusa nella classe tariffaria e codice ATECO prevalente identificativo di riferimento (a titolo non esaustivo e fatta salva la valutazione su diverse/ulteriori attività e codici ATECO) Percentuale di Riduzione tariffaria applicata d'ufficio pari al 100%	Attività prevalente inclusa nella classe tariffaria e codice ATECO prevalente identificativo di riferimento (a titolo non esaustivo e fatta salva la valutazione su diverse/ulteriori attività e codici ATECO) Percentuale di Riduzione tariffaria applicata d'ufficio pari al 70%	Attività prevalente inclusa nella classe tariffaria e codice ATECO prevalente identificativo di riferimento (a titolo non esaustivo e fatta salva la valutazione su diverse/ulteriori attività e codici ATECO) Percentuale di Riduzione tariffaria applicata d'ufficio pari al 50%
percentuale di Riduzione ----->		100,00%	70,00%	50,00%
A01	A01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, circoli, istituzioni, enti di assistenza, enti pubblici non economici, luoghi di culto, stazioni, caserme, palestre	associazioni sportive e culturali, piscine, palestre 93191 - 931130 - 931300 - 931910 - 949920 - 949950 - 949990	scuole 841220 - 851000 - 851000 - 889100 - 960909	altre organizzazioni 721909 - 889900 - 942000 - 949100 - 949200
A03	A03 - Autorimesse, autoservizi, autotrasporti, magazzino depositi non al servizio di alcuna vendita diretta			allestimenti fieristici
A04	A04 - Campeggi, distributori carburanti, autolavaggi			tutte le attività della categoria 45209 - 467100
A06	A06 - Sale esposizioni, autosaloni			tutte, escluso commercio internet 012100 - 16232 - 47591 - 47641 - 412000 - 451101 - 464710 - 467340 - 475220 - 475910 - 476410 - 682001 - 683100 - 749099
A07	A07 - Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, con ristorante			tutte le attività della categoria 011310
A08	A08 - Alberghi, locande, collegi, convitti, senza ristorante - Carceri			tutte le attività della categoria 551 - 01111 - 011140 - 012100 - 461902 - 552052 - 791100
A11	A11 - Uffici, agenzie finanziarie-viaggi-ippiche, assicurazioni, ricevitorie totip, ambulatori, poliambulatori, laboratori analisi cliniche, studi medici - veterinari, ufficio poste			organizzazione fiere e convegni, agenzie immobiliari e autoscuole 823 - 6831 - 8553 - 682001 - 683100
A12	A12 - Banche e istituti di credito, studi professionali			
A13	A13 - Esercizi commerciali e commercio ingrosso non alimentari (ferramenta, scarpe, cartoleria, beni durevoli, rivendita giornali, ecc.)			esercizi commerciali al dettaglio non alimentari 4771 - 9511 - 46412 - 46734 - 47512 - 47712 - 47713 - 47721 - 47722 - 47782 - 77391 - 151209 - 452040 - 462122 - 464500 - 464610 - 464800 - 467100 - 467340 - 469000 - 471920 - 475210 - 476100 - 476220 - 476410 - 477110 - 477130 - 477510 - 477520 - 477700 - 477820 - 477835 - 477899 - 821909
A14	A14 - Edicola, farmacie, tabaccai, plurilicenze senza alimentari			
A15	A15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato			Negozi tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli 13921 - 96012 - 812100
A17	A17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, saloni di bellezza, ecc.			tutte le attività della categoria 96041 - 960201 - 960202 - 960202
A18	A18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, ecc.			tutte le attività della categoria 4322 - 16232 - 96012 - 162310 - 162320 - 251210 - 952201 - 960120
A19	A19 - Carrozzeria, autofficine, elettrauto, gommista			tutte le attività della categoria 45201 - 45202 - 45204 - 451101 - 452010 - 452020 - 452030 - 452040 - 452099 - 682001
A20	A20 - Attività industriali con capannoni di produzione			
A21	A21 - Attività artigianali di produzione beni specifici			
A22	A22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi			tutte le attività della categoria 561 - 563 - 56102 - 552052 - 561011 - 561020 - 682002 - 791100 - 949920
A23	A23 - Mense, tavole calde, birrerie, amburgherie			tutte le attività della categoria 56102 - 561020 - 562910
A24	A24 - Caffè, pasticceria, bar o gelateria (anche chioschi)			tutte le attività della categoria 563 - 5610 - 56103 - 107300 - 561011 - 561030 - 563000 - 932930
A25	A25 - Supermercati, negozi e commercio ingrosso alimentari (macellerie, fornai, misti, ecc.)			
A26	A26 - Plurilicenze alimentari o miste			
A27	A27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio (anche chioschi)			fiori e piante 47114 - 47761 - 47761
A30	A30 - Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi			tutte le attività della categoria